S T A T U T I

1. NOME

Art. 1
Sotto il nome di «Associazione per l'archeologia romana in Svizzera» (ARS) si riuniscono specialisti della ricerca sulla Svizzera romana, costituiti in associazione ai sensi degli articoli 60–79 CC.

2. OBIETTIVI

Art. 2
L'Associazione garantisce l'informazione e il coordinamento fra le istituzioni e le persone interessate alla ricerca sulla Svizzera romana. In particolare formula raccomandazioni sulle priorità della ricerca.

Art. 3
L'Associazione è il referente nei confronti di autorità e amministrazione, istituzioni di promozione della ricerca e organi politici in tutti gli ambiti dell'archeologia provinciale romana in Svizzera.

3. SOCI

Art. 4
I soci dell'Associazione sono persone fisiche o giuridiche.
Può diventare socio chiunque eserciti un'attività scientifica nell'ambito dell'archeologia provinciale romana in Svizzera. In genere viene richiesto un titolo accademico.

Art. 5
Il comitato prende atto dell'ammissione di nuovi soci se nessun socio vi si oppone.

Art. 5 bis
Il comitato rende noti con la convocazione all'Assemblea generale ordinaria i nomi dei candidati soci. Se uno o più soci sollevano, per iscritto, un'obiezione all'ammissione, la decisione in merito spetta all'Assemblea generale.

S T A T U T I

Art. 6
I soci si impegnano a informare l'Associazione dei lavori scientifici in corso o programmati, delle pubblicazioni importanti, dei progetti e risultati degli scavi e di nuove scoperte di rilievo.

Art. 7
I soci si impegnano a pagare una quota annuale [cfr. art. 11].

Art. 8
La qualità di socio si estingue con il decesso, le dimissioni o l'esclusione o lo scioglimento della persona giuridica.
Chi non versa ripetutamente la quota di socio viene escluso.

4. L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9
Un'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno ed è convocata dal comitato.
Le convocazioni all'Assemblea generale e l'ordine del giorno devono essere inviati ai soci quattro settimane prima dell'Assemblea.
Solo i punti e i temi espressamente menzionati nell'ordine del giorno possono essere oggetto di decisioni.
Le proposte dei soci riguardanti l'ordine del giorno dell'Assemblea vanno inviate al presidente o alla presidentessa all'attenzione del comitato al più tardi dieci settimane prima dell'Assemblea.
L'Assemblea generale è diretta dal presidente o dalla presidentessa dell'Associazione o dal suo sostituto o sostituta.

Art. 10
Su richiesta di un quinto dei soci o della maggioranza del comitato, quest'ultimo deve convocare entro tre mesi un'Assemblea generale straordinaria.
Le richieste di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria vanno comunicate per iscritto e tramite raccomandata al presidente o alla presidentessa indicando i punti da trattare.

S T A T U T I

Art. 11
All'Assemblea generale competono in particolare:
controllo degli organi dell'Associazione
nomina e revoca dei soci del comitato
nomina del presidente o della presidentessa [cfr. art. 15]
definizione delle attività dell'Associazione
approvazione dei conti e del rapporto annuali del comitato
determinazione delle quote annuali
ammissione ed esclusione dei soci [cfr. art. 5, art. 5bis e art. 8]
modifica degli statuti [cfr. art. 20]
scioglimento dell'Associazione [cfr. art. 20 e 21].

Art. 12
In sede di votazioni e nomine è richiesta la maggioranza semplice dei soci presenti. Il presidente o la presidentessa partecipa alle votazioni; a parità di voti, il suo voto è determinante.

5. IL COMITATO

Art. 13
Il comitato è composto di cinque soci, di cui almeno uno effettua regolarmente attività di scavo.

Art. 14
I soci del comitato rimangono in carica cinque anni. In genere si ritirano a turno ogni anno. Dopo un'interruzione di un anno i vecchi soci del comitato possono essere rieletti.

Art. 15
Il comitato propone di nominare un presidente o una presidentessa fra i soci dell'Assemblea generale per una durata di un anno.

Art. 16
Il presidente o la presidentessa e il suo sostituto o sostituta rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi.

S T A T U T I

Art. 17
Il comitato è tenuto e autorizzato in particolare a:
sbrigare gli affari correnti
preparare l'assemblea generale e attuarne le decisioni
organizzare almeno una volta all'anno un incontro scientifico (previsto in genere contestualmente all'Assemblea generale)
stilare il preventivo e sottoporre i conti annuali all'Assemblea generale
rappresentare l'Associazione nei confronti delle autorità e dell'opinione pubblica e prendere posizione a suo nome in ambiti che riguardano l'archeologia provinciale romana in Svizzera
trattare tutti gli aspetti non di esplicita competenza dell'Assemblea generale.

6. FINANZIAMENTO

Art. 18
L'attività dell'Associazione viene finanziata tramite le quote dei soci e donazioni.

Art. 19
I singoli soci non hanno diritto al patrimonio dell'Associazione.

7. MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO

Art. 20
Ogni socio può richiedere una modifica degli statuti o lo scioglimento dell'Associazione [conformemente agli art. 9 e 10; votazione secondo l'art. 12].

Art. 21
In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo intero patrimonio viene depositato presso Archeologia Svizzera in qualità di fiduciaria, per essere destinato a un istituto che persegue un obiettivo identico o simile.

S T A T U T I

8. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di dubbi fa fede il testo tedesco degli statuti.

I presenti statuti sostituiscono il Regolamento del 9 novembre 1990. Sono stati approvati dall'Assemblea generale in data 2 novembre 2018.

Winterthur, 2 novembre 2018

La presidentessa:
Ines Winet